



Statuto Greenstone APS

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita in forma di APS, Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, la **“Greenstone APS”** (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Mascalucia (prov CT), via Ombra n°26, sede che può essere diversa da quella effettiva (vedi Art. 5).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune o altri sul territorio italiano è deliberato dall'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la cultura, socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, intesa sia localmente che globalmente, e contribuire alla crescita intellettuale e civile dei propri soci e indirettamente dell'intera comunità, cercando di creare spazi di crescita personale in un contesto olistico e integrale della persona, adeguando di volta in volta le varie attività dell'art. 5 del CTS con le finalità sottoesposte all' Art. 3, adattando forme e sviluppo delle stesse in relazione ai contesti di lavoro, il pubblico a cui si rivolgono e le modalità esecutive delle stesse.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, mansioni diverse e raccolta fondi

I) L'Associazione persegue le finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

In particolare l'associazione si propone di attuare:

- ❖ L'istituzione di un sito web, a base associativa, volta alla pubblicazione e riedizione di testi elaborati e sviluppati mutualisticamente fra i soci, e promozione degli stessi.
- ❖ La promozione del benessere integrale delle persone, sia a livello fisico che mentale, in contesti di mutuo aiuto, divulgazioni scientifiche, corsi formativi ed esperienziali.

- ❖ L'affermazione dell'arte e della cultura nelle sue varie forme (scrittura, pittura, teatro, cinematografia etc.), e delle attitudini creative in spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione delle stesse, sia fra soci che al pubblico esterno.
- ❖ La divulgazione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico.
- ❖ La formazione di spazi di dialogo in contesti di mutuo aiuto e confronto per il benessere dei soci e delle loro famiglie.
- ❖ Attività a carattere umanitario, il cui obbiettivo primario è la valorizzazione della persona e delle comunità con cui l'associazione viene a contatto. Incontro con l'altro con attività ed esperienze riferite particolarmente al mondo giovanile e alla sua espressione, insieme alle istituzioni scolastiche.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, ma tutte volte e finalizzate a quel processo di crescita personale, promozione sociale e di divulgazione artistica/culturale dei soci e, in senso più ampio, della società.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 5 – Conformazione, Logo e Sede

La base aggregativa dell'Associazione è il sito web della stessa ed eventuali altri social media ad essa collegati; essi sono riconoscibili tramite il logo GREENSTONE le cui caratteristiche sono:

- ❖ Colore verde smeraldo "PANTONE 17-5641-TCX", RGB 0,148,115.
- ❖ Carattere "Centaur", in pubblico dominio di Nicolas Jenson, in formato grassetto.
- ❖ Una gemma stilizzata in secondo piano.

Qualunque utilizzo fraudolento, improprio o non autorizzato che ne leda la proprietà intellettuale verrà perseguito secondo la normativa vigente. Tale conformazione permette un incontro e promozione dei soci in maniera digitale, rispondendo alle esigenze di connettività moderne, che nel concreto vedrà poi le riunioni e attività svolte in presenza: la sede fisica ed effettiva di operazione può differire dalla sede legale ed appoggiarsi, temporaneamente o stabilmente, a strutture offerte da enti statali, altre associazioni o privati, conferendo all'Associazione carattere itinerante e nomadico digitale, caratterizzandola anche nelle scelte organizzative, d'incontro e nello svolgimento delle sue funzioni.

Soci

Articolo 6 – Ammissione

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, seguendo il modello fornito.

Articolo 7 – Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna di una tessera sociale e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 8 – Diritti degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di verità, libertà, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto a:

- ❖ Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- ❖ Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- ❖ Discutere ed approvare i rendiconti;
- ❖ Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- ❖ Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- ❖ Usufruire delle attività e opportunità offerte dall'associazione, sia quelle permanenti (come la pubblicazione di testi) che temporanee (corsi, proiezioni, raduni etc.);
- ❖ Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che siano iscritti da almeno sei mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al contributo della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 9 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- ❖ Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- ❖ Versare la quota sociale entro un anno dalla registrazione presso il Libro dei Soci; sono possibili proroghe decise dagli organismi dirigenti;
- ❖ Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- ❖ Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- ❖ Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento simbolico e non economico, vincolante a sostegno culturale dell'Associazione, che può assumere forma di manoscritto, raccolte audiovisive, ed altre produzioni in linea con le finalità dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- ❖ Decesso;
- ❖ Scioglimento dell'Associazione,
- ❖ Mancato pagamento della quota associativa;
- ❖ Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- ❖ Espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 11 – Azioni disciplinari e Trasparenza

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- ❖ Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- ❖ Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- ❖ L'ostacolare in qualunque modo il buon andamento della vita dell'Associazione, impedendone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- ❖ Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee o attività varie;
- ❖ Appropriazione indebita dei fondi sociali, prodotti, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- ❖ L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- ❖ L'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidente incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Ciascuno dei provvedimenti dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno nella prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le relative obbligazioni. Esso è costituito da:

- ❖ Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- ❖ Eccedenze degli esercizi annuali;
- ❖ Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- ❖ Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla normativa vigente;
- ❖ Ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- ❖ Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- ❖ Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- ❖ Contributi pubblici e privati;
- ❖ Erogazioni liberali;
- ❖ Raccolte fondi;
- ❖ Ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- ❖ l'Assemblea dei soci;
- ❖ il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- ❖ l'Organo di Controllo, in forma monocratica, qualora dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017

Gli organismi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni in modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via

elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i soci che siano iscritti da almeno nove mesi nel Libro dei Soci.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale e/o da inviare ai soci tramite posta elettronica/posta ordinaria, almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un sesto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorre almeno un'ora. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto è personale, sono ammesse deleghe solo in casi di comprovata necessità.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, all'Atto Costitutivo o al Regolamento, o per aggiungere Appendici come parte posposta ma integrante degli stessi, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un sesto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. Il segretario verbalizzante può usare un registratore come ausilio per redigere il verbale, ma la registrazione non è il verbale stesso e deve rispettare il diritto alla privacy, ottenendo il consenso dei presenti quando non si è i soggetti diretti della registrazione. Il verbale è l'atto pubblico finale, approvato e firmato dal segretario, che attesta fedelmente gli eventi discussi nella riunione. Le registrazioni, invece, vanno distrutte dopo l'approvazione del verbale.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti e a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 8:

- ❖ Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- ❖ Al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- ❖ Nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ❖ Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ❖ Approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- ❖ Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ❖ Delibera sulle modificazioni dello statuto;
- ❖ Risolvere e ricomposizione delle controversie con alternative a quella giudiziale
- ❖ Delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- ❖ Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ❖ Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci che per competenze specifiche, sono in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- ❖ Il Presidente: carica obbligatoria, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza o necessità, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a notifica ed eventuale ratifica nel primo Consiglio utile;
- ❖ Il Vicepresidente: carica obbligatoria, coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; questa carica può essere esercitata da altri consiglieri;
- ❖ Il Segretario: carica obbligatoria, cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- ❖ Il Tesoriere: carica obbligatoria, tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

❖ I Consiglieri: carica aggiuntiva per altri membri del consiglio Direttivo, limitati nel numero da zero a quattro, eletta dal Consiglio Direttivo e a supporto dello stesso.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione a titolo simbolico e/o organizzativo.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- ❖ Convocare l'Assemblea dei soci;
- ❖ Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- ❖ Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ❖ Predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- ❖ Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- ❖ Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- ❖ Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- ❖ Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- ❖ Deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- ❖ Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- ❖ Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione a beneficio dei soci;
- ❖ Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- ❖ Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- ❖ Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- ❖ Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- ❖ Decidere la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum*, a sostegno delle attività sociali, e determinare il valore degli stessi, che siano in conformità e in relazione alle intenzioni dell'associazione;
- ❖ Compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al trimestre, in un giorno stabilito con necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre fra componenti del Consiglio Direttivo e Consiglieri, oppure su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli aventi diritto, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In situazioni di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio.

Le votazioni sono normalmente palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni

I partecipanti al Consiglio sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Coloro che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade anche dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà di ogni partecipante al Consiglio Direttivo rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il membro del Consiglio decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista una previa elezione, dal socio secondo fra i non eletti del Consiglio Direttivo; diversamente, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di Consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel Libro dei Verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- ❖ Potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ❖ Ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea secondo le disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.